



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

[Emergenza e soccorso](#) | [Prevenzione e sicurezza](#) | [Difesa civile](#) | [Formazione](#)

[Home](#) | [Notiziario](#) | [Contatti](#) | [Ricerca avanzata](#) | [Mappa del sito](#)

# La responsabilità dei professionisti nei procedimenti di prevenzione incendi

***Giuseppe MERENDINO***

Comando provinciale vigili del fuoco di Palermo



VIGILI DEL FUOCO

FIGHTERS

## LA NOVITÀ

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio

### CATEGORIA A

Attività a basso rischio e standardizzate

Viene eliminato il parere di conformità sul progetto

### CATEGORIA B

Attività a medio rischio

La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere **entro 60 giorni**

### CATEGORIA C

Attività a elevato rischio

Avvio dell'attività tramite **SCIA**

**Controlli con sopralluogo a campione**  
(entro 60 giorni)

Rilascio, su richiesta, di copia di verbale della visita tecnica

**Controllo con sopralluogo**

(entro 60 giorni)

Rilascio del Certificato di prevenzione incendi



D.P.R. . 151/2011



# DPR 151/11

- Il *titolare dell'attività* **SEGNALA**, con una dichiarazione di atto notorio, l'inizio dell'attività;
- Il *tecnico abilitato* **ASSEVERA** la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione e sicurezza antincendi.
- Il *professionista antincendio* **CERTIFICA** (redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI; DICH.PROD)



# Definizione di tecnico abilitato e professionista antincendio

- **tecnico abilitato**: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- **professionista antincendio**: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;



# Il Fascicolo della «SCIA» segnalazione certificata d'inizio attività

- La SCIA non è un documento unico, ma piuttosto un fascicolo composto di più parti sottoscritte da soggetti diversi.



# Il titolare dell'attività



- Il titolare dell'attività, sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi:
  - dell'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 (disposizioni in materia di documentazione amministrativa),
  - degli artt. 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), 495 e 496 del c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o qualità personali proprie o di altri) e..
  - ...dell'art. 19, 6° co., della l. n. 241/1990,
- **SEGNALA** l'inizio dell'attività.
- ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 «..... qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.....»



# Legge 241/90

- **Art. 19 comma 6**

- *Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza di requisiti ..... è punito con la reclusione da uno a tre anni*



# Il titolare dell'attività



## D.Lgs. 139/2006

- **Art. 20 comma 1**
- *Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro. Quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso d'incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R. previsto dall'art. 16 c. 1 (D.P.R. 151/2011, **almeno per le attività di categ. C**)*



# Il tecnico abilitato



- **Il tecnico abilitato**, consapevole di :
  - assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del c.p.,
  - della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa attestazione, ai sensi dei già richiamati articoli del codice penale nonché dell'art. 19, 6° co., della l. n. 241/1990 e successive modificazioni;
- **ASSEVERA** la conformità dell'opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi e/o al progetto approvato dal Comando in fase di valutazione dello stesso.




# Asseverare

- *“affermare con solennità”*, ossia porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità e affidabilità del contenuto.
- Tale atto deve offrire le stesse garanzie di legalità e correttezza dell'intervento, che prima erano garantite dal certificato di prevenzione incendi.



# Articoli 359 e 481



- **Art. 359** *Persone esercenti un servizio di pubblica necessità*  
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
  - 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
  - 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.
- **Art. 481** *Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*  
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.
- Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.



# Il Professionista Antincendio

- Consapevole delle sanzioni stabilite dall'art. 20, 2° co., del d.lg. n. 139/1996,
- **elabora e redige** la certificazione e/o le dichiarazioni atte a comprovare che:
  - ❖ gli elementi costruttivi,
  - ❖ i prodotti,
  - ❖ i materiali,
  - ❖ le attrezzature,
  - ❖ le macchine,
  - ❖ i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi
  - ❖ i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio,
- sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;



# D.Lgs. 139/2006

- **Art. 20 comma 2**
- *Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime,*



# Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (allegati)

- **ASSEVERAZIONE**, a firma di professionista antincendio, attestante che le verifiche e la manutenzione degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono state effettuate in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti applicabili e che, per gli stessi, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa **asseverazione** deve riferirsi, ove installati, anche ai prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco.



# Istanza di deroga (allegato)

- documentazione tecnica, **a firma di professionista antincendio**, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dalle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
- In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica, **a firma di professionista antincendio**, deve essere conforme a quanto previsto dall'Allegato I al decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dalle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.



# D.M. 5 agosto 2011

- L'emanazione del DM 5 agosto 2011 individua gli elementi regolamentari che puntualizzano le procedure ed i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione negli appositi albi del Ministero dell'Interno.



# D.M. 5 agosto 2011

- Il d.m. 5 agosto 2011:
  - soddisfa l'esigenza di rideterminare i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione propedeutica al rilascio di particolari certificazioni e dichiarazioni, da parte dei professionisti coinvolti nei procedimenti di prevenzione incendi.
  - aggiorna la materia, rendendola attuale e conforme al quadro normativo vigente, introducendo, nel contempo, alcuni importanti aspetti innovativi e di semplificazione.





D.M. 05/08/2011	D.M. 25/03/1985
<b>Iscrizione all'albo professionale</b>	<b>Iscrizione all'albo professionale</b>
<p><i>Nessun requisito di anzianità di iscrizione richiesto</i></p>	<p>Anzianità di iscrizione di almeno due anni, esclusi i professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- professori universitari;</li> <li>- appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del C.N.VV.F. che abbiano cessato il servizio;</li> <li>- componenti, per almeno due anni, del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi o dei comitati tecnici regionali o interregionali;</li> <li>- responsabili, per almeno cinque anni, del settore antincendi, nell'ambito di attività, di cui all'allegato al D.M. 16/02/1982, che dispongano di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza.</li> </ul>
<b>Corso di specializzazione</b>	<b>Corso di specializzazione</b>
<p>L'attestazione di frequenza con esito positivo non è richiesta ai professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- appartenuti per almeno un anno ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del C.N.VV.F. che abbiano cessato il servizio;</li> <li>- laureati che hanno seguito favorevolmente un corso d'insegnamento universitario in materia di prevenzione incendi. A questi è richiesto il solo superamento dell'esame di idoneità.</li> </ul>	<p>L'attestazione di frequenza con esito positivo non è richiesta ai professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- già esonerati dal requisito di anzianità di iscrizione all'albo di almeno 2 anni;</li> <li>- con anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale;</li> <li>- con anzianità di almeno 5 anni di iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale in materia di sicurezza antincendio.</li> </ul>
<b>Durata corso di specializzazione</b>	<b>Durata corso di specializzazione</b>
Almeno 120 ore di insegnamento.	Almeno 90 ore di insegnamento.
<b>Corsi o seminari di aggiornamento</b>	<b>Corsi o seminari di aggiornamento</b>
<p>Obbligatori, della durata di almeno 40 ore, da effettuare nell'arco di 5 anni dalla data di iscrizione nell'elenco, o dal 27/08/2011, per i professionisti già iscritti a tale data.</p>	<p><i>Non obbligatori</i></p>



# Mantenimento dell'iscrizione

- Il decreto introduce, al fine di mantenere l'iscrizione negli elenchi, l'obbligo per i professionisti di effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni dalla data di iscrizione nell'elenco.
- I soggetti già iscritti al 27/08/2011, data di entrata in vigore del decreto, sono tenuti ad effettuare i predetti corsi o seminari nell'arco di 5 anni dalla stessa.
- In caso di inadempienza il professionista è sospeso dagli elenchi fino ad avvenuto adempimento.



# D.M. 5 agosto 2011

- Tiene conto degli elementi di novità nel frattempo intervenuti nel settore della prevenzione incendi, quali, ad esempio:
  - quelli riconducibili alle metodologie di approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.....
  - .....e ai relativi sistemi di gestione della sicurezza, che formano oggetto dei corsi base e di aggiornamento.



# Circolare della DCPST nr. 7213 del 25 maggio 2012


- Inerente corsi base di specializzazione in materia di prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli art. 4 e 7 del D.M. del 5 agosto 2011



# Rivisitazione del programma del corso

- La **rivisitazione del programma del corso** di formazione di base di prevenzione incendi ed i contenuti e l'articolazione dei corsi/seminari di aggiornamento si fondano sull'esperienza maturata in attuazione dell'abrogato D.M. 25 marzo 1985, e sulla consapevolezza del mutato ambito in cui si trovano ad operare i professionisti.
- Essi oggi non sono più impegnati, come in origine, in una semplice dichiarazione di rispetto delle "misure più urgenti ed essenziali" finalizzate ad acquisire il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi di cui alla legge 818/84, **bensì nella predisposizione di certificazioni funzionali alla "asseverazione"** da presentare a corredo della SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, che permette l'esercizio immediato dell'attività ai fini antincendio.





Grazie per  
l'attenzione!

